

STATUTO

SENIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
PESSINA 30

Numero REA: CA - 290877

Codice fiscale: 03696730922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, con sede nel comune di Quartu Sant'Elena, la Società Cooperativa denominata:

"SENIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del Titolo VI del C.C. sulle società cooperative si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

- ARTICOLO 2 -

DURATA

La Società ha la durata fino al 31.12.2066 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

- ARTICOLO 3 -

SCOPO MUTUALISTICO.

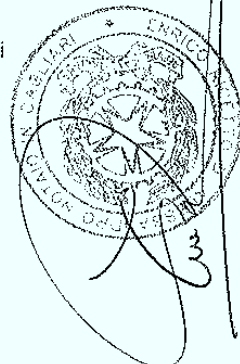
Allegato	A
all'atto del	18/11/2016
rep. N.	59686/26659

La Cooperativa, , conformemente alla legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: quello di ottenere tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

Inoltre la società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo

Forci Artale
Luca



mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e Internazionale. La cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire alla **Confederazione Cooperative Italiane** e alle sue articolazioni territoriali o ad altra associazione di categoria riconosciuta nel territorio nazionale.

- ARTICOLO 4 -

OGGETTO SOCIALE.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari educativi orientati alla risposta ai bisogni di anziani e minori, persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale; in relazione a ciò la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , ai sensi della legge 381/91 art. 1, lett. a.

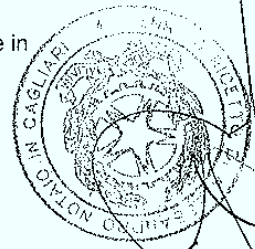
La Cooperativa in relazione a ciò può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- Servizi medici di base e specialistici, medicina preventiva, estetica. Medicina alternativa, olistica, e naturopatia.
- Servizi di affiancamento e consulenza a soggetti privati fragili e loro famiglie nella ricerca e nell'espletamento di tutte le fasi atte ad ottenere benefici economici e fiscali;
- Servizi di consulenza inerenti l' accompagnamento di soggetti fragili e famiglie nel supporto verso la scelta di nuove percorsi di sistemi di vita all'interno del proprio domicilio o in una struttura socio sanitaria.
- la costruzione, l'acquisto e la gestione di case di cura, case di riposo per anziani, residenze assistite o protette, ambulatori medici, centri di ricerca nel campo della genetica medica applicata e delle biotecnologie, strutture ed impianti per la diagnostica e la terapia, per l'erogazione di prestazioni sanitarie al pubblico e/o a favore e/o per conto di enti mutualistici, assistenziali, previdenziali, assicurativi, istituti a carattere scientifico, enti territoriali, locali, comunali, provinciali, regionali, nazionali, organismi in genere facenti capo al servizio sanitario nazionale e non, pubblici e/o privati;
- l'acquisto, la gestione tecnico-meccanica, la concessione in uso, la vendita e la locazione, anche con il contratto cosiddetto di leasing, di attrezzature ed impianti nel settore radiologico, diagnostico in generale (laboratori di analisi) e di ricerca medica e sanitario tutto, onde fornire a professionisti e centri medici i mezzi tecnici per lo svolgimento delle loro attività, effettuare inoltre agli stessi sanitari corsi di formazione professionale; i corsi di formazione potranno essere effettuati anche in altri settori;

Fari

Rum

Sven



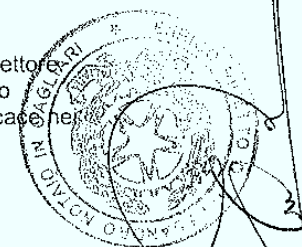
- la gestione ovvero l'esercizio di studi medici e/o odontoiatrici con annesso laboratorio odontotecnico per la fabbricazione di protesi dentarie con l'impiego di personale laureato e/o specializzato nel particolare settore anche mediante prestazioni professionali con il vincolo della dipendenza o liberamente ed autonomamente, nei locali sociali.
 - La società potrà anche fabbricare, importare e vendere manufatti ortodontici, protesici e protesi dentarie in generale, svolgere attività artigianale di meccanica di precisione utilizzando materiali naturali e/o sintetici, quali acciaio, oro, resina.
- L'attività sopra menzionata di impianto, gestione, amministrazione di studi odontotecnici potrà essere gestita sia direttamente che indirettamente;
- la prestazione di servizi sanitari in urgenza ed emergenza, avvalendosi, per la fornitura degli stessi, di personale, strutture e mezzi terrestri, aerei e navali propri e/o di terzi; tali prestazioni potranno essere fornite in aria, in terra ed in mare, direttamente o indirettamente, in collegamento con enti pubblici o privati di qualsiasi tipo e/o a favore e/o per conto di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne faccia richiesta;
 - potrà formare, attraverso appositi corsi di formazione, personale proprio o di terzi.
 - la promozione della salute e del benessere psicofisico, prestazione di servizi estetici, sanitari, ludico motori, sportivi e ginnici attraverso l'opera di professionisti debitamente abilitati e di personale qualificato munito delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti;
 - la promozione della salute attraverso la proposta di vendita dentro pacchetti benessere di prodotti per la cura ed igiene, al dettaglio ed all'ingrosso, prodotti dietetici e dimagranti, bevande ed alimenti in genere, arredamenti e suppellettili per centri estetici, beauty farm, centri benessere e parrucchieri; import-export di articoli di profumeria, cosmetici, accessori ed articoli per l'estetica in genere. All'uopo la società potrà realizzare e/o gestire ambulatori, centri fisioterapici, centri di riabilitazione, centri estetici, centri benessere, alberghi, attività sportive, laboratori di produzione e confezionamento di cosmetici, negozi per la vendita al dettaglio e/o all'ingrosso, siti e-commerce per la vendita on-line al dettaglio ed all'ingrosso dei beni sopraindicati.

- Servizi di formazione inerenti la figura professionale di amministratore di sostegno, finalizzati all'ottenimento della delega giuridica necessaria alla presa in carico del soggetto fragile;
 - Servizi di consulenza fiscale in campo socio-sanitario rivolti a soggetti privati che sono affiancati da un amministratore di sostegno compreso di tutte le attività di supporto economico finanziario, compresa la delega alla presa in carico giuridica del soggetto fragile.
 - Servizi di creazione e diffusione di standard qualitativi elaborati attraverso manuali di buone pratiche, protocolli, procedure ed indicatori di performance (KPI) caratterizzanti il settore socio-sanitario, al fine di implementazione le attività di diversi soggetti operanti in settori ricettivi e turistico alberghieri, o comunque con sensibilità verso le opportunità imprenditoriali del mondo socio sanitario;
 - Servizi di consulenza in merito alle pratiche, procedure ed atti da attuare per instaurare rapporti collaborativi con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;
 - Servizi di consulenza e gestione delle procedure da attuare per accogliere i lavoratori di pubblica utilità, conversioni di pena e altre misure alternative alla detenzione, o sottoposte a misure restrittive rivolte a soggetti privati e/o pubblici ;
 - Gestione di strutture di accoglienza per persone fragili, adulti e minori non accompagnati, comunitari e non, sottoposti a misure restrittive provenienti da territori disagiati con richieste di asilo politico, autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
 - attività e servizi di assistenza domiciliare a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale ecc. ;
 - attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in caso di degenza in ospedale o in case di cura o altri centri messi a disposizione da enti pubblici o privati;
 - costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali residenze sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e/o continuativa agli ospiti ;
 - servizi e centri di riabilitazione;
 - servizi di spiaggia, a carattere turistico sociale per anziani, minori, disabili, loro familiari e/o accompagnatori;
 - centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché realizzare tutte le attività di supporto ed accompagnamento per i soggiorni climatici ed il turismo sociale ed altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
 - attività di formazione e consulenza per operatori sociali, sanitari, educativi, compresa l'organizzazione di corsi per la qualifica e riqualifica per personale operante nei settori oggetto della riqualificazione professionale degli stessi;
- Servizi di consulenza per le imprese sociali e non relative all'ideazione, creazione e sviluppo di strategie innovative in nuovi mercati sociali ed economici, con l'implementazione delle linee produttive;
- Servizi di consulenza per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi del settore socio-sanitario e non nel supporto alla trasformazione dell'azienda attraverso l'ideazione, creazione e sviluppo di strategie per far competere in modo efficace nei nuovi mercati;
 - La Cooperativa, avvalendosi di una adeguata organizzazione tecnico-amministrativa e, nei casi previsti dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi

Fare

Amministratore

Stato



albi, potrà inoltre fornire, anche per conto terzi, servizi amministrativi, informatici e

di elaborazione dati; essa potrà fornire tutti i suoi servizi anche in forma assicurativa

diretta e/o indiretta;

- centri d'informazione e segretariato sociale;
- attività di replicabilità dei modelli e procedure aziendali attraverso la cessione di brevetti, marchi, protocolli e quant'altro necessario al fine di costituire e diffondere altre realtà nel territorio nazionale ed extra nazionale attraverso formule di affiliazione commerciale dette "franchising";
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di e-commerce attraverso piattaforme internet, piattaforme di social network, applicazioni per smartphone e quant'altro la tecnologia e i nuovi mercati tecnologici mettono a disposizione al fine di mettere in relazione domande e offerte tra servizi socio-sanitari e bisogni del territorio;
- attività di consulenza, affiancamento, formazione verso soggetti privi di occupazione o in fuoriuscita dal mondo del lavoro sia minori che persone adulte o vicine all'età pensionistica, al fine di incrementare l'opportunità di un più immediato e proficuo ricollocamento;
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- Attività volte ad assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscano ai cittadini anziani e minori, disabili il mantenimento, inserimento o reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica, lavorativa, culturale e civile;
- Attività volta ad integrare i propri servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, culturali e scolastici, nonché con tutti gli altri servizi che operano nel territorio;
- Attività volta ad intervenire a supporto ed integrazione dei competenti organismi nel settore dell'affidamento familiare.
- Offrire tramite servizi di assistenza scolastica supporto ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado
- offrire servizi di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap;
- organizzare e gestire attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza ;
- gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto e il soccorso di persone inferme, offrire alle istituzioni sanitarie servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria ;
- gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto di anziani minori e disabili presso centri di culto, centri sociali e altri luoghi di interscambio sociale e relazionale al fine di favorire il mantenimento, inserimento o reinserimento nella vita sociale, scolastica, lavorativa, culturale e civile del territorio ;
- svolgere attività di organizzazioni di gite, attività culturali e ludico-sociali anche con l'ausilio di veicoli, imbarcazioni e altre attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni o conferenze, anche per migliorare la preparazione del proprio personale ;
- progettare e programmare interventi di riordino e di costruzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali o predisponendo piani di fattibilità ed analisi dei costi.
- consulenza per la redazione progetti personalizzati, piani educativi individualizzati ecc.;

- attività di progettazione, consulenza, fundraising, coordinamento tecnico e amministrativo, monitoraggio, rendicontazione, di progetti e interventi sociali anche a valere su fondi pubblici comunitari, nazionali e locali;
- erogazione servizi ad organismi, enti, associazioni, cooperative aventi finalità similari;
- progettazione e gestione iniziative e progetti di cooperazione internazionale e del servizio civile volontario, nonché di orientamento al lavoro attraverso la promozione di stage, tirocini e forme di alternanza scuola lavoro;
- esercizio dell'attività formativa professionale;
- organizzazione e gestione corsi di formazione e aggiornamento professionale e non, convegni, eventi culturali e manifestazioni, congressi, seminari, compresi servizi tecnici, predisposizione e cura di iniziative editoriali anche su video, stampa, pubblicazione degli atti, commercializzazione di testi e riviste, nei limiti di legge;
- attività di ricerca e indagine in ambito educativo, sociale, assistenziale, sanitario ed economico; elaborazioni statistiche e reporting;
- edizione, stampa, distribuzione, commercializzazione pubblicazioni, periodici, ricerche, indagini, su carta stampata o su supporti informatici e digitali, nei limiti di legge;

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali (come ad esempio: servizi amministrativi e di consulenza, servizi di ristorazione, commercializzazione delle produzioni di laboratori protetti, ecc.) nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albo elenchi. Per il raggiungimento degli scopi potrà compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società cooperativa potrà inoltre:

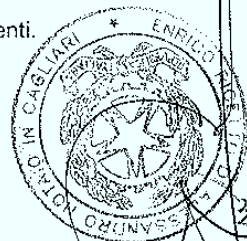
- acquistare, realizzare o prendere in affitto locali per lo svolgimento della propria attività. Inoltre potrà acquistare o prendere in affitto macchinari e attrezzature utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essi;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e potenziamento dell'attività aziendale.
- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI

- ARTICOLO 5 -



SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi della L. 381/91 possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in una apposita sezione del libro dei soci.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n° 142 e successive modificazioni.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

- ARTICOLO 6 -

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa prevede la categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3° del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto può avvenire per:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

- ARTICOLO 7 -

DOMANDA DI AMMISSIONE

Salvo i limiti di cui all'art. 2522 del codice civile chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapiti telefonici;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
 - f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - g) l'organo che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
 - h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

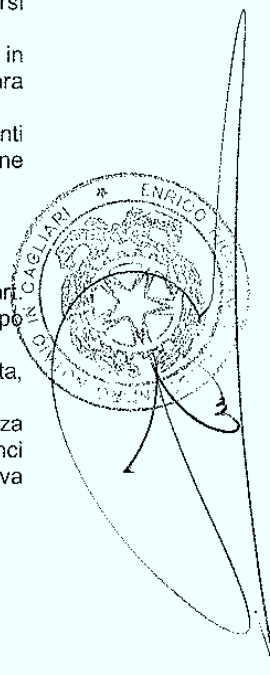
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motiva entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Forè

Leoni

Sin



L'Organo Amministrativo, nella relazione di bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

- ARTICOLO 8 -

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese generali;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

- ARTICOLO 9 -

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

- ARTICOLO 10 -

DECADENZA DA SOCIO

Decade da socio chi ha comunicato all'organo competente la propria cessazione dal rapporto di lavoro in essere o che abbia comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la cooperativa.

- ARTICOLO 11 -

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che anche temporaneamente non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- ARTICOLO 12 -

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dall'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione dall'Organo Amministrativo;
- f) che senza giustificato motivo, si rifiuta di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima viola gli obblighi previsti dal regolamento interno;
- g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, sia licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, questo sia risolto dalla cooperativa per sua inadempienza;
- i) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

- ARTICOLO 13 -

DELIBERE DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

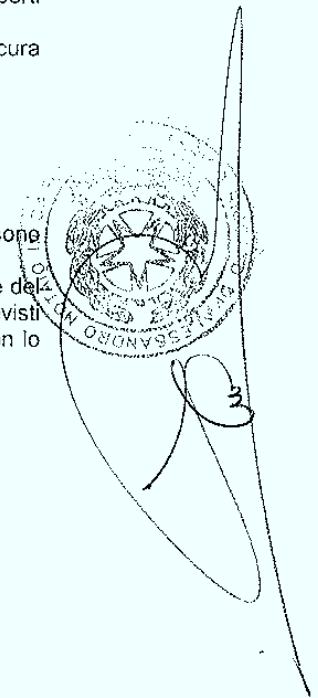
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente fra tali due rapporti

- ARTICOLO 14 -

LIQUIDAZIONE

Luigi Fari
Simone



La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si son verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio.

La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

- ARTICOLO 15 -

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data di decesso del deceduto, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dall'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

- ARTICOLO 16 -

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci deceduti o degli eredi del socio deceduto, ove queste non siano state richieste entro cinque giorni dalla data nella quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dall'Organo Amministrativo –

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b), c), d) ed e), sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati alla società.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dall'eventuale rimborso dei prestiti, il credito vantato dalla cooperativa per il risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

- ARTICOLO 17 -

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

- ARTICOLO 18 -

CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, lett. a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 25.

- ARTICOLO 19 -

ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

- ARTICOLO 20 -

DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE SOCI SOVVENTORI

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione dei soci sovventori, in particolare:

- l'importo complessivo delle azioni sottoscritte;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

- ARTICOLO 21 -

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

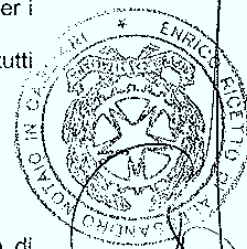
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di sottoscrizione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Fore

Stam

Stam



Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- ARTICOLO 22 -

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo o massimo non inferiore o superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- f) dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.

Non possono essere distribuiti ai soci cooperatori dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- ARTICOLO 23 -

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

- ARTICOLO 24 -

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

- ARTICOLO 25 -

RISTORNI

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

- ARTICOLO 26 -

ORGANI

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

- ARTICOLO 27 -

ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax o qualsiasi altro mezzo purché documentabile, inviata 8 (otto) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

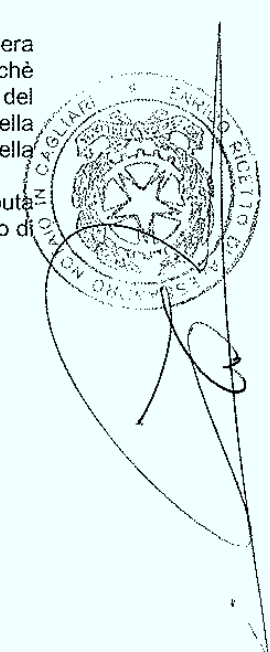
- ARTICOLO 28 -

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) Procede alla nomina degli Amministratori;

Handwritten signature: "Hanno Fori"



- 3) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
 - 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
 - 5) Approva i regolamenti interni;
 - 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 cod. civ.

- ARTICOLO 29 -

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono comunque saldi i maggiori inderogabili quorum previsti dalla legge.

- ARTICOLO 30 -

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

- ARTICOLO 31 -

VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati dall'organo amministrativo.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e della Confcooperative regionale o altre figure professionali se richieste dall'Organo Amministrativo.

- ARTICOLO 32 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di

Amministrazione, o in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

- ARTICOLO 33 -

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori; la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori possono esser nominati sia tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, che a tempo determinato e, in quest'ultimo caso per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora l'assemblea non vi abbia già provveduto.

- ARTICOLO 34 -

COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più consiglieri delegati, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

- ARTICOLO 35 -

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

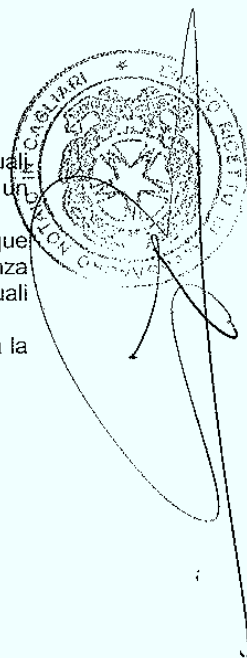
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o qualunque mezzo purché documentabile, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Luigi Tori

Stefano



- ARTICOLO 36 -

INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO

In casi di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal Codice Civile.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria gestione corrente.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

- ARTICOLO 37 -

COMPENSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti all'organo amministrativo. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, che svolgono particolari funzioni nell'interesse aziendale.

- ARTICOLO 38 -

RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali, aderire o partecipare a società, consorzi, cooperative o altri organismi costituiti in associazione temporanea d'impresa.

In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o alla persona designata dall'assemblea.

- ARTICOLO 39-

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- ARTICOLO 40 -

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

- ARTICOLO 41 -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. C);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- ARTICOLO 42 -

REGOLAMENTI

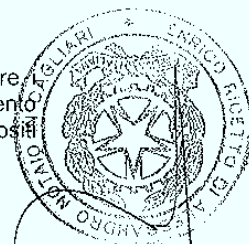
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

- ARTICOLO 43 -

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

- ARTICOLO 44 -



Fare

Scienze

Scienze

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del Titolo VI del codice civile sulle società cooperative si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Christian Suriano

Claudio Tenu

Fare' Autouille